

**Allegato "B" al n.
432 di fascicolo**

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI BRICHERASIO
BRICHERASIO (TO)

STATUTO ORGANICO

Premessa

1. Costituzione - Denominazione - Sede e durata
2. Ispirazione e principi etici di riferimento
3. Scopi
4. Attività strumentali, accessorie e connesse
5. Accesso ai servizi, rette e tariffe
6. Divieto di distribuzione utili - Vigilanza
7. Patrimonio
8. Entrate
9. Esercizio finanziario
10. Sostenitori
11. Organi della fondazione
12. Consiglio di Amministrazione - Cause ostative alla nomina e cause di incompatibilità
13. Competenze del Consiglio di Amministrazione
14. Adunanze del Consiglio di Amministrazione
15. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e verbalizzazione delle sedute
16. Presidente
17. Organizzazione degli uffici e del personale
18. Segretario
19. Direttore
20. Organo di Controllo
21. Revisore dei conti
22. Bilanci, libri sociali e contabili
23. Estinzione della Fondazione
24. Clausola di rinvio

PREMESSA

L'origine storica dell'Ospedale di Bricherasio, dal quale promana questa Fondazione, è certamente anteriore di almeno un secolo a quella della Congregazione di Carità ed Ospedale di Bricherasio, la cui istituzione risale al 1867 (R.D. 28 luglio 1867).

Recita, infatti, l'art. 1 dello Statuto della Congregazione di Carità ed Ospedale di Bricherasio che "I primi cenni di questi istituti si riscontrano in strumenti pubblici del 1767 e del 1771 e pare che nel lasso di tempo trascorso tra quelle due epoche essi siano stati fusi e possedessero stabili". Con legge 03.06.1937 n. 847 si ebbe la soppressione delle Congregazioni di carità e le competenze esercitate da queste passarono agli enti comunali di assistenza (E.C.A.).

Nonostante con nota Prot. n. 3315 del 04 dicembre 1972, il Presidente della Giunta regionale attestasse che "l'Ospedale Civile di Bricherasio (Torino), amministrato dall'E.C.A., è stato eretto in ente morale con Regio Decreto in data 28/07/1867, e come tale è da considerarsi una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art. 1 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972", l'Ente continuò ad essere amministrato dall'Ente Comunale di Assistenza e successivamente da un Collegio commissariale, secondo le previsioni di cui alla norma regionale di settore, dedicandosi all'assistenza agli anziani sia autosufficienti sia non autosufficienti.

Nel corso degli anni, grazie anche a eredità, lasciti e donazioni e ad una sempre attenta ed oculata amministrazione, l'Ente ha eseguito importanti opere di adeguamento strutturale del proprio fabbricato e si è dotato di un modello di organizzazione e gestione dei servizi che consente di assicurare agli anziani ricoverati prestazioni personalizzate e calibrate sugli effettivi bisogni sanitari ed assistenziali ed un servizio di qualità, essenziale, come sottolineato dalla normativa nazionale e regionale, per offrire garanzie di risposte alle esigenze di una popolazione dove l'andamento demografico continua a caratterizzarsi per un sostenuto tasso di invecchiamento e una collaterale crescita delle malattie senili e degenerative.

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata " FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI BRICHERASIO ETS", la quale deriva dalla trasformazione dell'IPAB Ospedale Civile di Bricherasio operata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge della Regione Piemonte 02.08.2017, n° 12.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione non ha scopo di lucro e durante la propria vita non potrà mai distribuire utili o avanzi di gestione, fondi e riserve.

La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e regolamentare e le finalità della stessa si esplicano nell'ambito della Regione Piemonte.

La sua sede è stabilita in Bricherasio (TO).

Nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, la Fondazione potrà definire sedi operative secondarie.

La sua durata è illimitata.

ART. 2 - ISPIRAZIONE E PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

In conformità alla sua origine e tradizione, i valori che permeano l'attività della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica e carità cristiana, essi trovano origine nell'osservanza dei principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

La Fondazione persegue obiettivi di trasparenza, semplificazione e garanzia di qualità, promuove la partecipazione del cittadino perché contribuisca, anche attraverso i propri rappresentanti, al miglioramento della qualità dei servizi offerti alle persone assistite presso la propria struttura, garantisce la centralità dell'utente prestando attenzione ai bisogni di benessere espressi.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi l'Ente riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione assume come principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

ART. 3 - SCOPI E OGGETTO

La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di produzione o scambio di beni o servizi nei settori socio assistenziale e socio sanitario a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche, in conformità alla tradizione dell'Ente e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, degli indirizzi impartiti e della programmazione regionale e territoriale.

La Fondazione, in particolare, ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale nel settore degli interventi e prestazioni socio-sanitarie:

- . l'accoglienza, presso la propria Casa di Riposo, anziani autosufficienti e non autosufficienti;
- . la promozione ed implementazione delle attività prestate sia presso la propria struttura sia a domicilio;
- . l'erogazione di servizi sempre più idonei e migliori mirati all'utenza;
- . l'organizzazione e l'erogazione di servizi socio assistenziali, socio-sanitari, e correlati servizi alberghieri, mediante prestazioni sia di ricovero pieno sia di ricovero diurno sia di carattere ambulatoriale, presso la propria Casa di

Riposo, articolata in nuclei per soggetti prevalentemente anziani, sia autosufficienti in tutto o in parte sia non autosufficienti;

. l'organizzazione e l'erogazione al domicilio degli utenti di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie e correlati servizi alberghieri.

La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, promuove altresì:

. l'allestimento, l'organizzazione, la gestione di strutture per anziani - sia autosufficienti in tutto o in parte o non autosufficienti - strutture per disabili e, in genere, ogni altra struttura e relativi servizi di supporto per rispondere ai bisogni delle persone anziane e dei disabili;

. l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della Fondazione;

. la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

La Fondazione intende, infine, promuovere, in sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita e per la prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei servizi nei settori predetti.

Essa intende, infine, promuovere, in sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita e per la prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti.

Le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere - anche trascrivibili nei pubblici registri - con enti pubblici o soggetti privati, che siano considerate opportune, utili o necessarie per il raggiungimento dei propri scopi;

2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

3. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

4. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo anche all' eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

5. svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5 - ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate

dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla stessa mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico e con particolare riguardo nei confronti delle persone nate o residenti in Bricherasio.

La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla stessa una retta o tariffa o contribuzione. Per gli utenti le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate l'Ente può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o tariffa.

Agli ospiti nati o residenti nel Comune di Bricherasio possono essere riconosciute, mediante specifico atto deliberativo, riduzioni sulla retta o tariffa o contribuzione stabilita per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione.

ART. 6 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI - VIGILANZA

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa ed è composto dai seguenti cespiti:

Fondo di dotazione **indisponibile** costituito:

. dalla proprio struttura destinata a residenza assistenziale e residenza sanitaria assistenziale per persone anziane, censita come segue:

. Comune di Bricherasio (TO), strada San Michele n.13/2, categoria catastale B/2 (immobile strumentale), foglio 23, mappale 68 e 397, classe U, superficie 1055 m2, rendita castale euro 8.769,43. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 1.289.106,21;

Patrimonio **disponibile** costituito:

- dagli immobili censiti come segue:

. Comune di Bricherasio (TO), via Alberto Calleri Di Sala n.23, categoria catastale A/3, foglio 22, mappale 334, sub.2, classe 2, superficie 122 m2, rendita castale euro 213,81. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 35.920,08;

. Comune di Bricherasio (TO), via Alberto Calleri Di Sala n.23, categoria catastale C/7, foglio 22, mappale 334, sub.3, classe U, superficie 82 m2, rendita castale euro 88,93. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 14.940,24;

. Comune di Pinerolo (TO), via Enrico Cravero n. 10, categoria catastale A/3, foglio 53, mappale 214, sub.8, classe 3, superficie 84 m2, rendita castale euro 482,89. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 81.125,52;

- dai terreni censiti come segue:

. Comune di Bricherasio (TO), foglio 22, particella 72, prato.irr. Cl.1, are 24 c.a. 33, reddito dominicale euro 21,36, reddito agrario euro 16,34. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 3.604,50;

. Comune di Bricherasio (TO), foglio 22, particella 73, vigneto Cl.1, are 52 c.a. 51, reddito dominicale euro 73,22, reddito agrario euro 56,95. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 12.355,88;

. Comune di Bricherasio (TO), foglio 22, particella 241, prato.irr. Cl.2, are 00 c.a. 04, reddito dominicale euro 0,03, reddito agrario euro 0,03. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 5,06;

. Comune di Bricherasio (TO), foglio 23, particella 69, seminativo arbor. Cl.1, are 16 c.a. 86, reddito dominicale euro 16,11, reddito agrario euro 12,63. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 2.718,56;

. Comune di Bricherasio (TO), foglio 22, particella 303, prato.irr. Cl.2, are 00 c.a. 62, reddito dominicale euro 0,48, reddito agrario euro 0,40. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 81,00;

. Comune di Bricherasio (TO), foglio 22, particella 304, prato.irr. Cl.2, are 03 c.a. 65, reddito dominicale euro 2,83, reddito agrario euro 2,36. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 477,56;

. Comune di Bricherasio (TO), foglio 22, particella 305, prato.irr. Cl.2, are 02 c.a. 67, reddito dominicale euro 2,07, reddito agrario euro 1,72. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 349,31;

. Comune di Bricherasio (TO), foglio 22, particella 306, prato.irr. Cl.2, are 01 c.a. 64, reddito dominicale euro 1,27, reddito agrario euro 1,06. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 214,31;

. Comune di Bricherasio (TO), foglio 22, particella 307, prato.irr. Cl.2, are 01 c.a. 49, reddito dominicale euro 1,15, reddito agrario euro 0,96. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 194,06;

. Comune di Bricherasio (TO), foglio 22, particella 308, prato.irr. Cl.2, are 02 c.a. 87, reddito dominicale euro 2,22, reddito agrario euro 1,85. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 374,63;

. Comune di Bricherasio (TO), foglio 23, particella 845, vigneto Cl.1, are 43 c.a. 71, reddito dominicale euro 60,95, reddito agrario euro 47,41. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 10.285,31;

. Comune di Bricherasio (TO), foglio 23, particella 846, vigneto Cl.1, are 01 c.a. 13, reddito dominicale euro 1,58, reddito agrario euro 1,23. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 266,63;

. Comune di Bricherasio (TO), foglio 23, particella 851, prato.arbor. Cl.1, are 16 c.a. 83, reddito dominicale euro 10,43, reddito agrario euro 6,08. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 1.760,06;

. Comune di Bricherasio (TO), foglio 23, particella 852, prato.arbor. Cl.1, are 13 c.a. 55, reddito dominicale euro 8,40, reddito agrario euro 4,90. Valore catastale rivalutato ai fini IMU euro 1417,50;

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per lo svolgimento degli scopi statuari, come emergenti da specifico inventario depositato presso la sede dell'Ente;

. da mobili, arredi, macchine per ufficio, attrezzature, etc. come specificati nell' inventario depositato presso la sede dell'Ente;

- dal fondo di cassa della preesistente IPAB Ospedale Civile di Bricherasio, come risultante dai documenti bancari rilasciati dal tesoriere al momento della trasformazione della stessa in Fondazione;

- da quegli altri beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs., 04.5.2001, n. 207, i beni indisponibili restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e al raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 3, nonché alla volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

La dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

ART. 8 - ENTRATE

Le entrate della Fondazione sono costituite:

a. dal reddito del proprio patrimonio;

b. dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

- c. da rette, tariffe e contribuzioni versate da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi, prestazioni ed attività erogati dall'Ente;
- d. da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, non destinati ad incrementare il patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

ART. 9 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione approva, il bilancio d'esercizio.

La struttura del bilancio consuntivo, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, tenuto conto delle previsioni di cui al D.Lgs 03.07.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) in materia di regime fiscale, deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e miglioria del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale; prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

Il bilancio d'esercizio è accompagnato da idonea relazione e parere del Revisore dei Conti.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ART. 10 SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori", nei casi, per il tempo ed alle

condizioni che verranno periodicamente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, coloro che hanno ricoperto per almeno un biennio la carica di Presidente o Consigliere della Fondazione o della preesistente IPAB "Ospedale Civile di Bricherasio", nonché le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito alla vita della medesima, o della preesistente IPAB e alla realizzazione dei suoi scopi; mediante importanti apporti collaborativi o mediante il conferimento di beni o di significativi contributi in denaro annuali o pluriennali.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente prestato e/o versato.

La Fondazione istituisce l'Albo dei Sostenitori e ne garantisce l'aggiornamento e la regolare tenuta.

La Fondazione convoca i Sostenitori ogni qualvolta ritenga opportuno illustrare specifici progetti o la realizzazione delle finalità statutarie.

I Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché partecipare alle iniziative dell'Ente alle quali fossero invitati.

I sostenitori, dato il carattere puramente occasionale del rapporto con la Fondazione, non hanno diritto ad alcun potere all'interno della Fondazione stessa.

ART. 11 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- . il Consiglio di Amministrazione;
- . il Presidente della Fondazione;
- . il Vice Presidente Vicario;
- . l'Organo di controllo;
- . il Revisore dei Conti.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

I consiglieri, scelti fra persone di specchiata moralità, durano in carica cinque anni e possono essere confermati senza soluzione di continuità.

I consiglieri sono così individuati e nominati:

- . due dal Comune di Bricherasio, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
- . uno nella persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Maria Assunta di Bricherasio, o suo delegato stabile;
- . uno dalla Società Generale Operaia di Mutuo Soccorso di Bricherasio;
- . uno dalla P.A. Croce Verde di Bricherasio.

Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione:

- a. coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo;
- b. coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- d. coloro che si trovano nelle condizioni analoghe o simili a quelle previste dall'art. 2382 codice civile;
- e. chi ha lite pendente con la Fondazione o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi della Fondazione.

La carica di Presidente, Vice Presidente vicario o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:

- Sindaco del Comune di Bricherasio;

- Presidente, componente della Giunta o del Consiglio regionale;
- Presidente, componente della Giunta o del consiglio provinciale, della Città Metropolitana di Torino;
- amministratore dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste la Fondazione;
- dipendenti in attività di servizio del Comune di Bricherasio; dirigente e funzionario regionale con funzioni di vigilanza; direttore generale, amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali; dipendente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con la Fondazione.

Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Revisore dei Conti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione di cui entra a far parte.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, il Revisore dei Conti attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa Responsabilità Civile degli Amministratori, del Segretario e del Direttore (D&O), comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo.

ART. 13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- . eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente vicario;
- . definire gli obiettivi, i piani ed i programmi della propria attività;
- . definire la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente;
- . approvare il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
- . nominare i Sostenitori ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;
- . nominare, su proposta del Presidente, il Segretario;
- . nominare, su proposta del Presidente, il Direttore;
- . deliberare la nomina dell'Organo di Controllo;
- . deliberare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, la nomina del Revisore dei Conti e disporre la revoca;
- . deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisiti e le alienazioni di beni immobili e mobili;

. adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'organizzazione e la gestione dell'Ente e dei servizi;

. deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti le modifiche dello Statuto;

. deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;

. deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, la dismissione dei beni immobili appartenenti sia al patrimonio disponibile che al patrimonio indisponibile dell'Ente.

Gli competono, altresì, tutti i poteri per la straordinaria amministrazione della Fondazione e quindi provvedere a qualsiasi atto necessario al raggiungimento degli scopi della stessa.

ART. 14 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione scritta del Presidente nella data ed ora stabiliti con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

La convocazione, contenente l'elenco delle materie da trattare, deve essere inviata o consegnata al domicilio dei componenti il Consiglio di amministrazione ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione ai singoli Amministratori almeno sette giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche con un preavviso ridotto a due giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche quando lo richiedano almeno due Amministratori, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche su invito dell'Organo di Controllo o del Revisore dei conti proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, quando lo ritenga opportuno per la consultazione di determinati argomenti. Le persone invitate dovranno comunque abbandonare la seduta al termine dell'audizione, prima della discussione e della votazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, che hanno sempre luogo a voto segreto.

Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, di scioglimento anticipato della Fondazione nonché quelle di dismissione dei beni immobili di cui all'art. 7 del presente Statuto appartenenti sia al patrimonio indisponibile sia al patrimonio disponibile sono validamente adottate con la presenza e il voto favorevole di almeno quattro componenti.

In caso di votazione che consegua la parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale di seduta ed alla registrazione delle decisioni assunte dal Consiglio di

Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate al Direttore o ad uno dei Consiglieri intervenuti designato da chi presiede la seduta.

Il verbale dell'adunanza è firmato oltre che dal Segretario o dal verbalizzante, da tutti i consiglieri che sono intervenuti: quando qualcuno di essi si allontani o ricusi di firmare, ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione scritta del Presidente nel luogo, data ed ora stabiliti con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma presso la sede della Fondazione.

La convocazione, contenente l'elenco delle materie da trattare, deve essere inviata o consegnata al domicilio dei componenti il Consiglio di amministrazione, anche mediante mezzi di telecomunicazione, almeno sette giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche telefonicamente, con un preavviso ridotto a ventiquattro ore.

Il Consiglio può essere convocato anche quando lo richiedano almeno due Amministratori, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche su invito dell'Organo di Controllo o del Revisore dei Conti, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti. Le persone invitate dovranno comunque abbandonare la seduta al termine dell'audizione, prima della discussione e della votazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Spetta al Presidente:

- . determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- . curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- . sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- . esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- . indicare al Consiglio di Amministrazione, per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Segretario della Fondazione;
- . indicare al Consiglio di Amministrazione, per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Direttore della Casa di Riposo;
- . assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

ART. 17 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

La configurazione dell'assetto gestionale della Fondazione é definito in apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 - SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente al di fuori dei propri componenti.

Egli, oltre a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a sovrintendere alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione e a svolgere i compiti che saranno espressamente definiti nel Regolamento di cui al precedente art. 17.

Qualora in possesso del titolo di "Direttore di Comunità Socio - Sanitaria" ai sensi della normativa regionale, allo stesso possono essere affidate le funzioni previste dalla specifica normativa regionale tempo per tempo vigente.

ART. 19 - DIRETTORE

Il Direttore della Casa di Riposo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente al di fuori dei propri componenti.

Al Direttore sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività della Casa di Riposo, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, ed in ogni caso le funzioni previste dalla specifica normativa regionale tempo per tempo vigente.

Il Direttore svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

L'Organo di Controllo dura in carica per cinque esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio di durata della sua carica.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Esso esercita, inoltre, la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e tutti i suoi componenti siano iscritti nell'apposito registro. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo qualora nominato.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 21 - REVISORE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, oppure non è stato nominato per insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, il Consiglio di Amministrazione deve nominare il Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 22 - BILANCI, LIBRI SOCIALI E CONTABILI

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, qualora nominato;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, qualora nominato, è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno

il diritto di esaminare detto Libro.

ART. 23 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del Codice civile
In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione a favore di altri enti del Terzo settore possibilmente Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

ART. 24 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 e le norme di legge vigenti in materia.

F.TI: Giorgio PICOTTO
 Alessandro SARASINO GOBETTI Notaio

Copia conforme all'originale formata e sottoscritta a norma di legge.
Impiega numero pagine 46 (quarantasei)
Torino, li 08 aprile 2022